

Civile Ord. Sez. 5 Num. 11514 Anno 2018

Presidente: DI IASI CAMILLA

Relatore: DE MASI ORONZO

Data pubblicazione: 11/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso 12683-2013 proposto da:

EDILCOGI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
EDOARDO D'ONOFRIO 43, presso lo studio dell'avvocato
UMBERTO CASSANO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI POMEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CICERONE, presso lo studio dell'avvocato PIETRO DI
BENEDETTO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonchè contro

ASER SRL IN LIQUIDAZIONE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 110/2012 della COMM.TRIB.REG.

2018

1311

di ROMA, depositata il 03/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO
DE MASI.

RITENUTO

che la Edilcogi s.r.l., proprietaria di immobili, impugnava l'avviso di liquidazione per l'Ici relativa all'anno 2004, notificato dalla A. Ser s.r.l. per conto del Comune di Pomezia, e l'adita Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso, con decisione riformata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale accoglieva l'appello dell'Ente locale e riteneva legittima, per quanto ancora d'interesse, la gestione dell'accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali da parte del Concessionario invece che da parte del Comune, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 446 del 1997, evidenziando altresì la non pertinenza della richiamata sentenza n. 8313/2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;

che la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad un articolato motivo, con il quale denuncia (primo profilo) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., (secondo profilo) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, (terzo profilo) violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, giacché la CTR ha omesso di pronunciare sulla circostanza, pure dedotta dalla contribuente nella comparsa di costituzione in appello, che l'Ici è stata pagata sulla base del valore catastale di ciascuno degli immobili posseduti, e che dalle visure depositate in atti risulta una destinazione ("seminativo" o "vigneto") dei terreni diversa da quella ("area fabbricabile) riportata nell'impugnato avviso di accertamento;

che resiste con controricorso il Comune di Pomezia, mentre la A. Ser s.r.l. in liquidazione non ha svolto attività difensiva;

CONSIDERATO

che le censure svolte nel motivo di ricorso sono infondate e vanno respinte per le ragioni che seguono;

che la contribuente si duole del fatto che il giudice di appello ha accolto il gravame proposto dal Comune di Pomezia, incentrato sulla questione concernente la legittimazione del Concessionario, in ragione dell'intervenuto affidamento ai soggetti terzi del servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, alla luce di quanto previsto nel D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, e del Testo Unico Enti Locali, ed ha omesso di pronunciarsi sulla ulteriore questione, rimasta assorbita dalla decisione di prime cure e puntualmente riproposta dall'appellata, concernente il merito della pretesa impositiva, assumendo la società Edilcogi di aver versato l'ICI, nell'anno

2004, sugli immobili di proprietà, in base alla destinazione degli stessi ricavabile dalle risultanze catastali, come documentalmente provato, per cui il tributo non doveva essere calcolato sull'attribuito valore di area edificabile;

che, esaminando la decisione della CTR va anzitutto evidenziato come la stessa sia in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, qualora il Comune, in applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale - affidi (ritenendo ciò "più conveniente sotto il profilo economico o funzionale") il servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al Comune (*ex multis*, Cass. n. 15079/2004), ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (Cass. n. 1138/2008, n. 6772/2010, n. 25305/2017);

che quanto al dedotto vizio "*in procedendo*", la cui sussistenza non può essere messa in dubbio, avendo il giudice di appello pretermesso l'esame della questione - rimasta assorbita - concernente la natura edificatoria dell'area, va ricordato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c. p. c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 16171/2017, n. 2313/2010);

che, ciò premesso, l'omessa pronuncia investe il motivo di impugnazione dell'avviso di accertamento riproposto, ai sensi dell'art. 56, d.lgs. n. 546 del 1992, dalla contribuente in appello (e riportato in modo autosufficiente a pag. 6 del ricorso per cassazione), ma si tratta di censura che può essere agevolmente superata osservando che il Comune ha determinato l'imposta dovuta per gli immobili, relativamente all'anno 2004, in conformità delle prescrizioni del PRG ("zona L1"), e segnatamente di quelle "dettate dal Piano Particolareggiato Esecutivo adottato con deliberazione del C.C. n. 99 del 2/08/2003, sulla base del quale l'area medesima è

tipizzata come edificabile in quanto ricompresa nel comparto industriale L-M", circostanza (cfr. pag. 12 del controricorso) non specificamente contestata; che, dunque, trova applicazione il principio secondo cui, in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, conv. con modificazioni dalla l. n. 248 del 2005, e del d.l. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. con modificazioni con l. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi (Cass. S.U. n. 25506 del 2006); che, per compiutezza d'indagine, l'art. 31, comma 20, della l. n. 289 del 2002, il quale impone ai comuni di dare comunicazione ai proprietari dell'attribuzione ad un terreno della natura di area fabbricabile, non è specificamente sanzionato ed in merito alla sua eventuale inosservanza, con pregiudizio concreto al diritto di difesa, la contribuente, in questa controversia, nulla ha dedotto (Cass. n. 12308/2017, n. 15558/2009); che, in conclusione, la sentenza impugnata non merita di essere cassata, il ricorso va respinto, e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'intimato costituito, come in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 17 aprile 2018.

~~-----~~